BANDO, E ORDINE

DA OSSERVARSI

PER L' APPALTO DEL TABACCO

Rinnovato, ed Ampliato, per dover cominciare il dì primo Agosto 1717.

IN FIRENZE: M: DCC: XVII.
Nella Stamperia di S. A. R. Per i Tartini, e Franchi.

Con licenza de' Superiori.

IL Serenifs. Gran Duca di Tofcana, e per S. A.R. li Molt'Illuftri SS. Provveditori, e Maeftri della Gabella del Sale della Città di Firenze: Confiderando, che le pene finora impofte per li Bandi pubblicati fopra il Tabacco, non fono ftate baftevoli ad impedir le fraudi, che fi commettono in quefta materia; Anzichè fono notabilmente crefciuti li contrabbandi, tanto in quefta Città di Firenze, quanto ancora in tutti i feliciffimi Stati di S. A. R. in grave pregiudizio dell' Appalto, e degli Appaltatori di effo, forfe per non effere ftimate le pene contenute in detti Bandi, e per la dubbiezza, che cade in alcuni cafi efpreffi, o per altri cafi, che non vi fono efplicatamente comprefi, o pure per le difficultà di mettere in chiaro concludentemente le trafgreffioni, che nell' Appalto del Tabacco vengono commeffe; e intendendo le SS. Loro di voler rimediare con ogni maggiore, e poffibile diligenza a fimili contravenzioni, e confervare unitamente l' intereffe dell' Appalto, e degli Appaltatori. Fanno perciò pubblicamente bandire, e notificare, qualmente la prefata A. S. ha conceduto a Samuel d' Emanuel Levì, e per la di lui morte a i Figliuoli, ed Eredi del medefimo, e a Salomone, Dattilo, e Ifacche fra di loro Fratelli, e figliuoli del già Vita del fuddetto Emanuel Levì fuoi Nipoti tutti Ebrei; l' Appalto Generale del Tabacco, per ufo,

Appalto del Tabacco

Conceduto a Samuel Levì, &c.

e con-

e consumo di tutti li suoi felicissimi Stati, per Anni nove da cominciarsi, terminato, che sarà l'Appalto, che veglia presentemente, cioè il dì primo del Mese d'Agosto 1717. e finire come segue, con tutti li privilegj, e grazie d'Armi bianche, e da fuoco, per loro, e loro Ministri, e Subappaltatori, come ancora con tutte l'altre esenzioni, e immunità, che finora anno goduto, e godono i presenti Appaltatori, e colle seguenti dichiarazioni, disposizioni, ordinazioni, proibizioni, e pene, respettivamente concesse, fermate, stabilite, ed imposte per i capitoli, e negozj fatti di detto Appalto, approvati per benigni rescritti di S. A. R. e per l'Instrumento di detto Appalto rogato il dì 23. Luglio 1717. E tutto perchè mai si possa da chi che sia allegarne ignoranza, e perchè debbano inviolabilmente osservarsi da ogni persona di qualsisia stato, grado, sesso, età, e condizione, niuna eccettuata.

Per anni Nove dal primo Agost. 1717.

1 Per tutti li Stati suddetti di Firenze, e di Siena, comprendendo ancora la Città, Contado, Distretto, e Montagna di Pistoja, e qualunque altro luogo privilegiato, o esente più di questi, e del quale ancora bisognasse fare espressa, speciale, ed individua menzione, e parimente tutti li Luoghi infeudati, o in qualunque modo mediatamente, o immediatamente sottoposti, e soggetti all'alto, e supremo Dominio di S. A. R. non si potrà usare, introdurre, ancorchè per semplice passo, vendere, comprare, nè trattare, o negoziare di vendere, o comprare Tabacco tanto a minuto, quanto all'ingrosso,

Non si possa usare, introdurre, ec. Tabacco Forestiero per li Stati di S. A. R. salvo Livorno, ec.

grosso, sì in polvere, che in corda, o in foglia, o in erba, o in qualunque altra forma, tanto semplice, che acconcia, da nessun' altro, che dalli suddetti Levì Appaltatori Generali, o da chi avrà causa da loro, con loro licenza in scritto, nè pestarlo, macinarlo, acconciarlo, o accomodarlo in alcun modo senza la predetta licenza in scritto, salvo però solamente quel tanto, che più oltre si dichiarerà rispetto alla Città, e Porto di Livorno.

Tabacchi sodi per via di Mare si possino introdurre nel Magazzino di Livorno, & estrarre, e come

2 Per facilitare il Commercio nel Porto, e nella Città di Livorno, possa ognuno portarvi, e condurvi per Mare solamente Tabacchi sodi di qualsivoglia sorta, con obbligo di darli in nota, e metterli in portata, come è solito farsi dell'altre Mercanzie, e volendoli scaricare, possa farlo senza alcuna licenza, purchè di tal licenza da concederseli in iscritto gratis dagli Appaltatori, ne sia premunito nell'atto d'introdurli alla bocca, come di presente praticasi, e che detti Tabacchi siano portati, riposti, e custoditi nel solito Magazzino di quella Dogana, una Chiave del quale deva stare appresso uno de i Ministri di detta Dogana, e l'altra appresso gli Appaltatori Generali, secondo si è praticato finora, e che detto scarico segua per mano de' soliti Facchini di Dogana, da' quali siano i Tabacchi direttamente condotti nel detto Magazzino, e per mano de' medesimi siano di quivi levati, portati, e condotti sopra le Barche, e Bastimenti, co' quali debbano navigare per fuori.

Si possino vendere per Mare, e come

3 Sarà ancora permesso ad ognuno il potere in Livorno solamente, vendere, negoziare, e con-

 trat-

trattare i suoi Tabacchi Sodi in una, o più volte, purchè non si contrattino in quantità minore di libbre trecento; e dd. Tabacchi Sodi così venduti, e contrattati, si possino liberamente senz'alcuno impedimento, e senza obbligo di responsali, mandare, e spedire per Mare, e non altrimenti, purchè si mandino, e si spediscano per fuori degli Stati di S. A. R.

Tabacchi per transito di luoghi vicini a miglia 250

E circa i Tabacchi Sodi, che venissero per transito nel Porto di Livorno, da Paesi, Porti, Luoghi, Piagge, e Scale situate, e poste vicino al d. Porto di Livorno per la distanza di miglia dugento cinquanta, e dentro a detta distanza di miglia dugento cinquanta s'osservi quello si pratica di presente.

Tabacchi sodi Si possino vendere per a Bologna, ec.

4 A tutti li Mercanti abitanti nella detta Città di Livorno sarà lecito, e permesso di levare, e di estrarre da d. Città Tabacchi sodi di qualsivoglia sorte, purchè siano Sodi, e non in polvere, e quelli far transitare, e trasportare a Firenze per di quivi farli passare a Bologna, per servizio di quella, o altra Città, & all'incontro debbano i detti Appaltatori Generali godere il benefizio delle lire due per collo da soma, che fu conceduto agli Appaltatori per benigno rescritto di S. A. R. riposto in filza 3. di negozj del Sig. Senator, e Provveditor Frescobaldi al num. 171. con che però il trasporto, e transito de' suddetti Tabacchi s'intenda conceduto come appresso cioè

Sodo Tabacchi di Mercanti Livornesi

Che detto transito de' Tabacchi sia, e s'intenda permesso per quei Tabacchi sodi, che saranno proprj di detti Mercanti abitatori di Livorno

vorno, e non per li Tabacchi attenenti a persone forestiere non abitanti attualmente, e familiarmente in detta Città di Livorno.

O contrattati da i Mercanti Livornesi

Che per li Tabacchi suddetti, che attenessero a' Forestieri, e saranno da tali Forestieri inviati a i Mercanti abitatori di Livorno, sia, e s'intenda conceduto il transito suddetto quella volta, che tali Tabacchi attenenti a' Forestieri, siano stati contrattati, venduti, e partitati in detta Città, e per mezzo di Mercanti abitanti nella Piazza di Livorno, e senza, che siano stati contrattati in detta Città, e per mezzo di detti Mercanti di Livorno, non sia lecito transitarli in modo alcuno.

Si mandino in colli ben cōdizionati ec.

Che detti Tabacchi Sodi da farsi passare fuori degli Stati di S. A. R. come sopra, avanti che sieno cavati fuori del solito Magazzino di detta Città di Livorno, sieno ridotti ben condizionati, e accomodati in colli di mezza soma di peso per ciascheduno di lib. 250. o più, o meno, secondo l' uso delle condotte, benissimo serrati, fasciati con buona involtura, ammagliati, e salimbaccati, in modo, che per viaggio, o altrove nel trasportarli, o nel dovergli caricare a schiena, e passare da una mano all' altra, non possano rompersi, o sborrarsi.

Si prenda prima la licēza ec

Che avanti di muovere tali colli di Tabacchi Sodi dalla Città di Livorno, e dal Magazzino suddetto, debbano i medesimi Mercanti, che vorranno mandarli per via di Firenze fuori delli Stati suddetti come sopra, aver-

ne ottenuta la licenza in scritto dagli Appaltatori Generali del Tabacco, o chi per loro in Livorno, la qual licenza contenga il numero, marca, e peso di tali colli di Tabacco al lordo, e dichiari, oltre a chi spedisce, anche il nome di chi porta, ed a chi vanno a consegnarsi in Firenze, e con tal licenza debbano transitarsi, e quando gli Appaltatori Generali, o chi per loro in Livorno avesse dubbio nel concedere detta licenza per sospetto, che si volessero transitare Tabacchi non propri de' Mercanti abitanti in Livorno, o non contrattati come sopra, se vorranno spedire tali Tabacchi come proprj debbano giustificare al Provveditore della Dogana di Livorno sommariamente, e pettoralmente la padronanza di detti Tabacchi, e volendola giustificare col solo giuramento loro, o o del loro Ministro, possa d. Provveditore ammetterla. E quei Mercanti suddetti abitatori di Livorno, che vorranno spedire tali Tabacchi attenenti a Forestieri come Tabacchi venduti, e contrattati in d. Piazza di Livorno, come sopra, e si dubitasse dagli Appaltatori Generali, o da chi per loro in Livorno, che tali Tabacchi non fossero stati contrattati, in tal caso dovrà provarsi tal contrattazione al d. Provvedit. con farli vedere il partito del pubblico Sensale; E li Ministri della Dogana di Livorno non possano fare alcuna spedizione di tali colli di Tabacco, senza vedere la licenza in scritto degli Appaltatori Generali, o chi per loro. E parimente i Ministri dell'altre Dogane, non possino

e con essa vadano accompagnati.

sano fare spedizione, o riviste, nè lasciar passare i Tabacchi al loro cammino, se prima non vedono, che i Tabacchi sieno accompagnati dalla suddetta licenza degli Appaltatori Generali.

Che quei Mercanti, i quali spediranno tali colli di Tabacchi Sodi per passo per Bologna, come sopra, sieno, e s' intendano obbligati di far venire i responsali, e giustificazioni dalla Dogana di Bologna, che tali colli di Tabacchi in num. marca, e peso, tali quali son sortiti di Livorno, sieno stati condotti, scaricati, e introdotti nella suddetta Città, e Dogana di Bologna, e ciò debbano far venire nel termine di venti giorni dal giorno, che saranno partiti di Firenze.

Si debbano far venire i responsali da Bologna

Che li Navicellaj, o altri, che condurranno tali Colli di Tabacco a Firenze, subito arrivati quivi sieno obbligati scaricarli nel magazzino destinato a tale effetto, siccome i Vetturali, che riceveranno tali Colli di Tabacchi in Firenze, o altrove per condurli a Bologna, debbano portarli fedelmente, e consegnarli nella d. Dogana di Bologna tali quali, ed in numero marca, e peso, che gli avranno ricevuti in Firenze, o altrove. Nè possano tali Navicellaj, o Vetturali uscire dalle solite strade maestre, nè rimoverli da' Navicelli, se non in atto di varare a Pisa, e nell'atto di portarli alla Dogana di Firenze, per riporli, e consegnarli nel detto Magazino.

Obblighi de' Navicellai, e Vetturali per la conduzzione de i Tabacchi

E se alcuno de' suddetti Navicellaj, Vetturali,

Pene per detti Na-

vicellai, e Vetturali se mancasseso alla fedel condotta

li, o altre persone non portassero fedelmente tali Colli direttamente al luogo destinato, o commettessero qualsisia fraude intorno a tali Colli, o nel trasporto di essi, e non li consegnassero ben condizionati, e tali quali li ricevono in consegna, in tali casi, tanto essi, che qualunque altro, che con loro avesse respettivamente cooperato alla fraude, si abbia, e si abbiano per incorsi in tutte le pene pecuniarie, ed afflittive, contenute nel presente Bando, da estendersi fino alla Galera inclusivè, ad arbitrio però di chi avrà a giudicare, avuto riguardo alla qualità de' casi, e delle persone de i Fraudatori; Dichiarando, che da dd. Navicellaj e Conduttori, che fraudassero, e mancassero al debito della fedele Condotta, non si accetterà scusa alcuna, perchè S. A. R. non vuole, che la permissione di detto transito de' Tabacchi sia abusata da alcuno, nè serva a i malfattori di motivo ad inventare nuovi modi di fraudare.

La Dogana faccia le spese della recognizione de' colli

Dichiarando in oltre, che volendo i Ministri della Dogana di Firenze riconoscere i Colli del Tabacco, per rimediare alle fraudi, debbano le poche spese di disfare, e rifare detti Colli, farsi dalla medesima Dogana.

Proibizione di condurri Polvigli, &c. per contrattarsi etiamin Livorno, ec.

5 Che sia proibito ad ognuno il portare, o far portare da qualunque luogo etiam per via di Mare a Livorno, per ivi contrattare, o contrattarsi da chi si sia sotto qualsivoglia titolo, Tabacco in Polviglio, o granato, o in qualunque altra forma pesto, o macinato, a riserva degli Appaltatori Generali, o

aven-

aventi causa da loro con loro licenza in scritto, alle pene comminate contro chi introduce Tabacco forestiero in Contrabbando colla dupplicazione delle medesime rispetto a i Polviglj, come in appresso, e solo sarà lecito, a ciascuno il condurre in detto Porto per via di Mare detti Tabacchi Polviglio, o pesti, o macinati per passo solamente, con obbligo di spedirli altresì per via di Mare dentro al termine d' un mese dal giorno del loro arrivo in Livorno, da denunziarsi, scaricarsi, riporsi, e spedirsi con tutte le cautele, e ordini prescritti nel Bando del 1714. sopra i Tabacchi lavorati, al quale (ferma sempre la proibizione suddetta della Contrattazione) si abbia intera relazione, come se fosse quì nuovamente inserito, e pubblicato; E tali Tabacchi Polviglj, o altri pesti, o macinati, per passo, dovranno al loro subito arrivo restare immediatamente sottoposti al pagamento di un Piastrino per libbra a favore degli Appaltatori Generali, a riserva di quei Polviglj [rispetto solamente al pagamento] che giungessero in Livorno dentro due mesi dal dì della pubblicazione del presente Bando, al qual pagamento resteranno parimente sottoposti li Tabacchi delle suddette qualità, che capiteranno per Transito nel Porto di Portoferrajo; E per quei Tabacchi solamente, che di presente trovansi già in Livorno, si osservi interamente il disposto del suddetto Bando del 1714. e non restino sottoposti, nè alla proibizione della con-

trattazione, nè al pagamento di un Piastrino per libbra.

Proibizione d'interessarsi in Appalti o fabbriche di Tabacchi pesti ec. dentro le miglia 100.

6 Che non sia permesso in avvenire ad alcun suddito, o abitante negli Stati di S. A. R. l'interessarsi negli Appalti, o Fabbriche di Tabacchi pesti, o macinati in Stati alieni, che siano dentro alle cento miglia da i confini degli Stati di S. A. R. alla pena di scudi cinquecento, ed arbitrio della R. A. S.

In Livorno e nel Bagno ancora non si possa tenere Tabacco, che non sia del l'Appalto

7 Non si potrà nè anche in Livorno, e nel Bagno degli schiavi, e loro Spedale, tenere, o vendere altro Tabacco, che quello degli Appaltatori Generali, e con loro licenza. E il Capitano del Bagno suddetto ad ogni richiesta de' medesimi Appaltatori Generali, o loro Subappaltatori di Livorno, sarà obbligato nel ritorno delle Galere, e in ogn'altro tempo, far cercare, e punire con ogni severità chi ne avrà introdotto d'altronde.

Privilegj Fiscali conceduti agli Appaltatori ec.

8 Che in tutte le cose dell'Appalto, e nelli crediti, e riscossioni per causa del medesimo Appalto, devasi procedere come nelle fiscali, e col braccio, e privilegio del Fisco, e delle pubbliche riscossioni, e come appunto se l'Appalto fosse direttamente, ed effettivamente esercitato dall'Ufizio medesimo del Sale per il Serenifs. Gran Duca Padrone, e de facto senz'alcuna citazione, o protesto, ed etiam finito l'Appalto Generale.

Proibizio. della Polvere Purgacapo ec.

9 Che non si possa introdurre, o tenere, o vendere, o comprare la Polvere nominata Purgacapo, nè altra materia, che facesse l'istes-

so

so effetto del Tabacco, senza licenza in questa Città di Firenze de' Consoli dell' Arte de' Medici, e Speziali, e nella Città di Siena senza licenza della medesima Arte, e fuori di dd. Città in qualunque luogo de' compresi nel presente Appalto senza licenza del Rettore, o Ufiziale Supremo del luogo, la qual licenza non possa concedersi senza prima sentire dd. Appaltatori Generali, o loro Ministri, o succonduttori, e li Contravvenienti caschino nelle pene di chi vende Tabacco di contrabbando.

10 Che nessuno, fuori delli Appaltatori, o chi avrà da loro licenza, possa tenere in casa, o in altri luoghi, ordinghi da pestare, o macinare Tabacco, sotto pena di scudi cento per ciascuna volta, e perdita de' medesimi ordinghi, da applicarsi conforme l' altre pene contenute nel presente Bando, e anche dell' arbitrio.

Proibiz. di Ordinghi ec.

11 Che tutti gli Esecutori di Giustizia sieno obbligati cercare, ed eseguire subito contro chiunque si troverà in delitto contro la disposizione del presente Bando, e di più in conformità de i Capitoli contenuti nella conferma dell' Appalto del 1647. al Capitolo 3. con dichiarazione, che le spese, che occorressero per la condutura de' Contrabbandieri di Tabacco, che fossero menati prigione a Firenze, o de' Tabacchi medesimi di contrabbando, debbano in tutto aspettarsi a i medesimi Appaltatori Generali, per esserne rimborsati da' Carcerati, e delinquenti medesimi, come è di ragione, quando siano

Esecutori devino cercare, & eseguire, ec.

A sol-

ſolventi, e non eſſendo tali dal ritratto de' Tabacchi, delle Beſtie, o altre robe de' medeſimi delinquenti.

Tabacco da ſei once in ſu ſi reputi per foreſtiero non provando il reo incontrario, e il ſimile cōcorrendovi preſunzioni, ec.

12 Si diſpone ancora per maggior privilegio, e favore del medeſimo Appalto, e per l' indennità, e ſicurezza de' ſuddetti Appaltatori Generali, e per tor via le difficultà, che ſi poteſſero incontrare nel riconoſcere ſe il Tabacco preteſo di contrabbando ſia, o nò di quello dell' Appalto, che tutto il Tabacco, il quale ſarà, come ſopra, trovato appreſſo qualſiſia perſona, o in qualunque luogo ſenza licenza in ſcritto, come ſopra, da ſei once in ſu, debba eſſere reputato, e ſi reputi ſenz' altra recognizione de' Periti, come ſe veramente foſſe ſtato riconoſciuto per roba proibita, e conſeguentemente ſottopoſta alla pena, mentre per la parte del Reo non foſſe provato in contrario; e lo ſteſſo ſi oſſervi ogni volta, che dal proceſſo riſulti per depoſto de Teſtimoni, ancorchè Famigli, ovvero per veementi preſunzioni, ad arbitrio del Magiſtrato del Sale, che il Tabacco foſſe ſtato introdotto da Stati alieni; E parimente per provare il delitto in ſpecie contro la perſona, o perſone de' Traſgreſſori, baſti la comparſa del Querelante col depoſto de' Famigli, o Guardie, ovvero di un Teſtimone idoneo, e con altri amminicoli, e conghietture ad arbitrio del medeſimo Magiſtrato del Sale, regolato dalla ragione.

Come ſi provi il delitto

Impunità

13 Se alcuno de' Contrabbandieri di Tabbacco verrà dentro al tempo, e termine d' un meſe

se dal dì della commessa trasgressione, a denunziare i Compagni, e complici della medesima, e somministrerà indizj, o prove legittime, per mettere in chiaro la verità del delitto, gli sarà conceduto il perdono, e impunità per se medesimo, e di più la quarta parte della condennazione, che ne seguisse, la quale dovrebbe toccare all' Inventore, o Querelante.

14 Per assicurare con ogni possibile diligenza l' indennità, e gl' interessi dell' Appalto, e degli Appaltatori Generali, si dichiara ancora, che tutto il Tabacco di Contrabbando, che dovrà rimanere perso, e confiscato, secondo il disposto di sopra, debba appartenersi, e liberamente si appartenga a' medesimi Levì Appaltatori Generali, i quali dovranno corrispondere a' Partecipanti ne' frodi con la valuta del medesimo Tabacco a quell' istesso prezzo, che si paga in quei luoghi, dove gli Appaltatori Generali se ne provvedono, detratte le spese, secondo si dice nel Cap. 19. dell' Instrumento, e Cap. 11. del presente Bando. E tutto il Tabacco, che si pretenderà caduto in frodo, debba, dopo che la Corte se ne farà servita per la necessità del Processo, consegnarsi ben sigillato da quel Rettore, e Tribunale, che farà la Causa, a i medesimi Generali Appaltatori, o Subappaltatori respettivamente, dove seguiranno i Contrabbandi, per aspettarsi l' esito di essa.

Il Tabacco di contrabbando apparte[n]ga, e si consegni all' Appaltat.

15 A fine di non confondere i Subappalti, e luoghi particolari, che saranno subappaltati, si proi-

Tabacco sopra once sei nõ si traspor. ti da luogo a luogo

proibisce, e ordina, che il Tabacco in quantità di sopra once sei non possa portarsi, o trasportarsi negli Stati predetti di S. A. R. da un luogo all' altro senza licenza in scritto de' suddetti Appaltatori Generali, ancorchè fosse comprato da loro medesimi, o da' loro Succondutori, e Subappaltatori, sotto le pene suddette, contravvenendo, i quali Subappaltatori, o Succonduttori, non potranno fare simili licenze, e facendole, non dovranno valere, nè avere effetto, se non pe' luoghi, e dentro a' luoghi compresi ne' loro Subappalti, e Condotte respettivamente.

Tabacco rubato all' Appalt.

16 Che chiunque comprerà Tabacco rubato dai Garzoni, o Ministri dell' Appalto in mala fede, e fuori della Bottega, cada tanto il Venditore, che il Compratore, oltre le pene del furto, in quelle ancora imposte per il Tabacco forestiero.

Doganieri, e Ministri non spedisch. Tabacchi senza la licenza, e il Tabac. in mãcanza di d. licenza debba essere arrestato come incorso nel frodo in pena della perdita dell' Ufiz.

17 Si proibisce a qualsivoglia Doganiere, o Ministro di qualsisia Dogana di poter fare bullette eziandio per passo, ed il potere in qualsivoglia modo sdoganare Tabacco a chi non avrà licenza da' suddetti Levì Appaltatori Generali, stampata, e sigillata, sotto pena della perdita dell' Ufizio, e dell' arbitrio. E il detto Tabacco, che arriverà senza la suddetta licenza dentro a qualsisia Dogana, eccetto a quella di Livorno, come sopra, debba subito essere arrestato, e trattenuto, come incorso nel Frodo, con darne subito notizia alli suddetti Appaltatori Generali, sotto le medesime pene a quei Doganieri,

ganieri, e Ministri, che trasgredissero di farlo, E l' istessa pena della perdita della Carica, s' intenda imposta anche a quei Ministri, Ufiziali, Bargelli, Guardie, e altri Esecutori, i quali consentissero, o cooperassero, che fossero commessi, o trascurassero d' impedire i Contrabbandi in materia di Tabacchi, come per obbligo di lor carica sono tenuti di fare.

Pene per l'introduzione, ec. del Tabacco forest.

18 Qualunque Persona di qualsivoglia Stato, sesso, età, o condizione si sia, o Suddita, o Forestiera, che dopo il dì 31. di Luglio 1717. sotto qualsisia titolo, o scusa, introducesse, portasse, trasportasse, ricevesse, avesse, tenesse, usasse, ovvero avesse introdotto, portato, trasportato, ricevuto, tenuto, avuto, usato negli Stati di S. A. R. e in qualunque luogo de' medesimi Stati, quanto si voglia esente, franco, e privilegiato, fuori della Dogana di Livorno per via di mare, come sopra, senza la licenza per iscritto degli Appaltatori Generali, Tabacco di qualsivoglia sorta, eccettuato il Polviglio, per il quale resta provvisto in appresso, caschi, ed incorra nella pena di scudi Venticinque per libbra fino in libbre dieci, e da libbre dieci in su fino in ogni somma in pena di scudi dieci, per libbra, e se fosse meno di una libbra, tutto aproporzione dell' once, siccome ancora della perdita delle Bestie, Carrozze, Carri, Navicelli, o altro, sopra de' quali fosse condotto il Tabacco, ancorchè non fossero proprie di chi li condurrà, e accompagnerà, e dell' arbitrio

trio

trio di chi dovrà giudicare, che sarà rigoroso, da estendersi ancora fino alla Galera inclusivè, secondo le circostanze de' fatti, e delle Persone, nelle quali pene dovranno parimente incorrere quelli, che avessero scientemente tenuto mano, o fossero stati Sensali, o Mezzani, o dato ricetto a Tabacco di Contrabbando, o dato ajuto, consiglio, o in altro modo cooperato a simili contravvenzioni.

Pene per la cōpra, e vendita di esso, e che si possa procedere con prove privilegiate, ec.

E chiunque venderà, o comprerà, o avesse venduto, o comprato Tabacco, fuorchè dagli Appaltatori Generali, o da chi avrà causa da loro, tanto all' ingrosso, che a minuto, ancorchè a craziate, o qualunque minima quantità, caschino tanto il Venditore, che il Compratore, e chiunque ci avesse cooperato in pena di scudi Venticinque per ciascheduno, e ciascuna volta, e in scudi Venticinque per libbra fino in ogni somma del Tabacco venduto, o comprato, oltre alla perdita del Tabacco, ed altre pene, come sopra; E per provare, che il Tabacco sia stato comprato, o venduto possa il Magistrato del Sale procedere con prove privilegiate, con indizj, e presunzioni, che al retto arbitrio del Magistrato parranno verisimili, e sufficienti, secondo la circostanza de' fatti, e delle Persone.

Duppli-cazione di pene pecuniar.

19 E perchè l' esperienza delle cose passate fa chiaramente conoscere, che molte volte nelle contravvenzioni di Tabacco anno avuto mano persone, che pretendono esenzioni, e privilegj, o per se medesimi, o per

li

li luoghi, dove l' anno ricevuto, introdotto, e raccettato; Perciò s'ordina, e dichiara, che in quei contrabbandi, trasgressioni, e inosservanze, nelle quali avrà parte in qualsivoglia modo alcuna persona, che volesse pretendere privilegio, o per se medesima, o per il luogo, si debbano dupplicare le pene pecuniarie contro tutti gli altri, che contraverranno, o che daranno ajuto, o cooperazione di alcuna sorta in detti contrabbandi. E nell' istesso modo dupplicar si dovranno le pene contro quelli, che altra volta fossero stati processati, o condannati per trasgressioni di Tabacco, ancorchè la prima volta non avesse il Fisco acquistato contro di loro altro, che una semipiena provazione, o fossero stati condannati solamente in pena straordinaria.

quando vi sono persone, che pretendino privil.

quando fossero stati altra volta processati, ec

E parimente in qualunque trasgressione di Polviglio per essere di maggior valore, e portare maggior pregiudizio, siano dupplicate le pene imposte contro i Trasgressori.

E in qualunque trasgressione di Polviglio

20 Che non sia lecito ad alcuno, sementare, o far sementare in qualsisia luogo, Tabacco, o sia Erba Regina, nè tenerlo sementato, o nato sopra terra, nè macinarlo, o pestarlo, o acconciarlo, o in alcun modo usarlo, o contrattarlo, senza la precedente licenza in scritto degli Appaltatori Generali, e chi l' avrà seminato, o fatto seminare, deva nel termine di giorni cinque dal dì della pubblicazione del presente Bando, spiantarlo, sbarbarlo, o averlo fatto spiantare, sbarbare, e disperdere, alla pena per ciascheduna volta,

Proibiz. di sementare il Tabacco, ec.

e in

e in ciaſcheduno de' ſuddetti caſi impoſta per il Tabacco foreſtiero.

Chi non può pagare la pena pecuniar. ſuppliſca con l' afflittiva

21 Per indurre ciaſcuna Perſona all' oſſervanza delle coſe, come ſopra proibite, e ad aſtenerſi da' frodi, e dalle contravvenzioni, ſi dichiara, e diſpone, che quando i Contrabbandieri, o Traſgreſſori, ſaranno perſone povere, e che non abbino comodità di pagare, e ſodisfare le pene pecuniarie impoſte, potrà il Magiſtrato, o quei Juſdicenti, che avranno la cognizione di ſimili cauſe, condannare tali Traſgreſſori in pene afflittive di Corpo, da eſtenderſi quanto alle Perſone Nobili alla relegazione, o Carcere, e agli altri fino alla Galera, come ſopra, ad arbitrio del Magiſtrato, il quale dovrà aver riguardo alle circoſtanze de' fatti, e delle perſone.

I convinti e confeſſi di traſgreſſione non ſi puniſchino in pene minori del diſpoſto.

E detto Magiſtrato, o Giudici non potranno, e non dovranno condannare quelli, che rimarranno legittimamente convinti, e confeſſi di traſgreſſione, e inoſſervanza nella materia di Tabacco, in pene minori delle ſuddette, e che ſaranno ordinate, ed eſpreſſe nel preſente Bando.

Non ſi attendino le ſcuſe d' ignoranza, nè altro preteſto

E non dovranno attenderſi le ſcuſe d' ignoranza di non aver ſaputo, che la roba trovata, o portata foſſe Tabacco, quando non ſi giuſtifichi pienamente; ſiccome non ſi attenderanno le ſcuſe di ſuppoſta modica quantità, nè di eſſer moſtre, ſaggi, o altro qualſiſia preteſto niuno eccettuato.

Le grazie non comprendino

22 Che in tutti li caſi, ne' quali la ſomma pietà di S. A. R. per giuſti motivi ſi riſolveſſe di

far

far grazia di tutte, o parte di dd. condennazioni, non s' intenda fatta grazia alcuna delle rate, e partecipazioni assegnate al Giudice, e Magistrato, a gli Appaltatori Generali, e a' Querelanti, e Inventori, i quali devano rimanere nella sua forza, e vigore per soddisfarsi da chi sarà condennato, come di giustizia convenga.

altro, che la parte del Fisco

23 Che tutte le pene pecuniarie devano ripartirsi in questo modo cioè; un quarto al Fisco, e Gran Camera di S. A. R. un quarto al Magistrato, o Giudici, che condanneranno, e risquoteranno dd. pene, un quarto agli Appaltatori Generali, e un quarto al Querelante, o Inventore palese, o segreto.

Ripartiz. delle pene pecuniarie.

24 Protettori, e Conservatori di questo Appalto, Cognitori, e Giudici di tutte le trasgressioni, e cause, e differenze, tanto Civili, che Criminali, da quello generalmente dipendenti, saranno nella Città di Firenze il Magistrato del Sale, e in Siena quello della Biccherna privativamente a tutti gli altri Magistrati, e Tribunali delle dette Città di Firenze, e di Siena, e li Rettori, e Giudici, o Ufiziali Supremi, che risiedono in ciascuna Città, Castello, o Luogo delli Stati di S. A. R. possano nelle cause Criminali procedere, mentre non siano stati prevenuti da' suddetti Magistrati del Sale, e della Biccherna respettivamente. E tutte le Cause, che facessero i Rettori di fuora, dopo aver terminati i processi, debbano essere rimesse, e partecipate co' suddetti Magistrati respettivamente per la spedizione, con facultà

Protettori dell' Appalto, e cognitori delle cause

Rettori debbano partecipare i rocessi

Facultà a gl' Illustr. SS. Deputati sopra la Congregazione de Sali

cultà però non ostante agl' Illustrifs. SS. Deputati sopra la Congregazione de' Sali di avocare a loro le Cause de' Contrabbandi, e altro fare per benefizio dell' Appalto, conforme al negozio in filza quarta di suppliche a tempo del Sig. Senator Samminiati sotto num. 60. e stante quanto sopra vien dichiarato, gli Appaltatori Generali, e loro Ministri dependenti, e Subappaltatori, o sieno Attori, o sieno Rei per le Cause toccanti, e procedenti dall' Appalto, e tutte sue dependenze generalmente, non possano convenire, nè essere convenuti, nè molestati in altro tribunale, che davanti al Magistrato del Sale della Città di Firenze privativamente a tutti gli altri Fori, e Tribunali di tutti gli Stati felicissimi di S. A. R. ancorchè fossero tra Ebrei, ed Ebrei, non ostante l' autorità, privilegio, balìa, o preeminenza di qualunque altro Tribunale, ed etiam nelle Cause con Pupilli, come per negozio approvato da S. A. R. sotto dì 24. Luglio 1670. riposto in filza seconda di suppliche, e negozj di questa Cancelleria da' 2. Giugno 1668. a' 3. Novembre 1674. sotto num. 182. Eccettuati li Subappaltatori dello Stato di Siena, i quali debbano convenire, ed esser convenuti avanti al Magistrato della Biccherna della detta Città di Siena.

I Processi di Livor. e Portoferraio si rimettino per il Vòto al Mag. del Sale

25 Che i Processi di Trasgressioni di Tabacco, e Acquavite, che si fabbricano, o si fabbricheranno ancora in Livorno, o Portoferrajo, siano col parere di quei Tribunali rimessi al Magistraio del Sale, quale col suo

voto

voto deva mandarlo dove l' A. S. R. comanderà.

26 Li suddetti Magistrati del Sale di Firenze, e della Biccherna di Siena, e tutti gli altri Giudici, e Tribunali, che anno la cognizione delle Cause dell' Appalto, siano obbligati di dare agli Appaltatori il braccio, e mandare gli Esecutori a cercare le Case, nelle quali fosse da' medesimi, o loro dependenti legittimamente denuziato, che si trovasse Tabacco, o Ordinghi da pestarlo contro gli ordini, e far carcerare, e condannare i Trasgressori, secondo la qualità de' casi, e conforme il contenuto di sopra.

Si debba mandare gli Esecutori, a cercare, ove fosse denunziato trovarsi Tabacco ec.

E a tutti gli Esecutori di Giustizia di tutti li felicissimi Stati di S. A. R. si ordina, e comanda di dovere a ogni richiesta de' medesimi Appaltatori Generali, e loro dependenti andare ad arrestare, e carcerare, ed eseguire contro chiunque si troverà contravvenire, e trasgredire alla disposizione del presente Bando.

Esecut. di Giustizia adempischino le loro incumbenze, ec.

27 E perchè e conveniente, che gli Appaltatori Generali abbiano giornalmente notizia de' frodi, che si commettono in pregiudizio del loro Appalto; per potere con opportuni provvedimenti, e proficue ordinazioni regolare il buon governo, e mantenimento dell' Appalto, perciò si ordina, e commette, che li Jusdicenti, Rettori, e Ufiziali di tutti li Stati di S. A. R. debbano subito dar notizia al Magistrato del Sale delle Cause di Tabacco, che saranno introdotte, e cominciate a' loro Tribunali, col nome del que-

Si dia parte ai Mag. del Sale, e a gli Appal. de i frodi, che seguono per lo Stato, ec.

Querelante, o Inventore, del Querelato, e Denunziato, e della quantità, e qualità del Tabacco, che ſi pretende defraudato; E il Querelante, o Inventore debba ſubito, e al più dentro al termine di giorni otto, mandare a' ſuddetti Appaltatori Generali copia della qnerela, o denunzia, che avrà preſentato avanti qualunque Judicente, altrimenti perda la partecipazione, che per altro dovrebbe conſeguire.

Avverta però ciaſcuno di oſſervare puntualmente il tenore del ſuddetto, e preſente Bando con ogni eſattezza, perchè ſi faranno ancora diligenze ſtraordinarie, per ritrovare, e punire quelli, che traſgrediſſero al contenuto del medeſimo, il quale dovrà onninamente oſſervarſi nel modo che ſopra, e come più largamente ſi contiene ne i Capitoli di detto Appalto, a i quali ſi abbia relazione, ſempre in aumento, e non in diminuzione del diſpoſto di ſopra, ma tutto ſi debba intendere per maggior benefizio, e favore di detto Appalto, &c. mandantes, &c.

Gio: Batiſta Adami Cancell.

Bandito per me Coſimo Mazzoni pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti queſto dì 23. Luglio 1717. in Firenze.

1718.